

LA DELEGA PER LA RIFORMA FISCALE
(sintesi dei temi principali)

La riforma

Il disegno di legge delinea un sistema fiscale di sole 5 imposte basato sui seguenti principi: ampliamento delle basi imponibili; numero delle aliquote fissate al più basso livello compatibile con le necessità di gettito; semplificazione del sistema e delle procedure, maggiore neutralità ed equità. In particolare, la riforma riguarda solo la fiscalità statale e non interferisce con il federalismo fiscale delineato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3 che ha modificato il Titolo V della Costituzione.

Istituzione di un codice unico fiscale

La delega prevede l'istituzione di un codice unico fiscale in modo da garantire la certezza del diritto. A tal fine è previsto che l'imposizione fiscale debba essere ordinata sulla base dei seguenti principi generali:

- la legge disciplina gli elementi essenziali dell'imposizione nel rispetto dei principi di legalità, capacità contributiva e uguaglianza;
- le norme fiscali si adeguano alla legislazione comunitaria e non pregiudicano l'applicazione delle convenzioni internazionali;
- le norme fiscali devono essere improntate ai principi di chiarezza, semplicità, irretroattività e conoscibilità;
- è vietata la doppia imposizione giuridica;
- tutela dell'affidamento e della buona fede nei rapporti tra contribuenti ed amministrazione fiscale;
- la sanzione fiscale penale è applicata solo nei casi di frode ed effettivo e rilevante danno per l'erario;
- introduzione di norme fiscali che favoriscano finalità etiche.

Le nuove cinque imposte

1) *Imposta sul reddito*. Soggetti passivi dell'imposta sul reddito sono oltre alle persone fisiche anche gli enti non commerciali e le persone morali (ONLUS). E' previsto un incremento dell'imponibile soggetto ad imposta personale progressiva mediante l'inclusione degli utili percepiti e delle plusvalenze realizzate fuori dall'esercizio di impresa. Sono esclusi dall'imposta sul reddito i redditi di natura finanziaria e il reddito della prima casa. Vengono soppresse le detrazioni d'imposta. Permangono le deduzioni dall'imponibile ma limitatamente ai valori fondamentali tutelati nella Costituzione (famiglia, casa, sanità, formazione, istruzione e ricerca). Le deduzioni sono comunque concentrate sui redditi medio-bassi producendo effetti di progressività.

Vengono previste due sole aliquote: 23%, fino a 100.000 euro e 33% per i redditi superiori. In sostanza il prelievo al massimo può raggiungere 1/3 del reddito.

Con riferimento all'accertamento è previsto un potenziamento degli studi di settore e l'introduzione del concordato triennale preventivo per l'imposizione sul reddito di impresa e di lavoro autonomo.

Infine viene introdotta una clausola di salvaguardia in modo che, a parità di condizioni, il nuovo regime risulti sempre più favorevole o uguale al precedente.

Per i redditi di natura finanziaria viene previsto un regime fiscale sostitutivo unico pari sostanzialmente a quello previsto per i titoli del debito pubblico (aliquota 12,5%), garantendo un regime di favore per il risparmio affidato ai fondi pensione.

2) Imposta sul reddito delle società. L'intento della riforma è quello di armonizzare il nostro sistema fiscale con quello dei paesi industrializzati più efficienti. L'IRAP e la DIT hanno finito per penalizzare le imprese con più alta intensità di lavoro e favorito solo quelle particolarmente attrezzate sul piano finanziario e tecnologico.

La riforma prevede innanzitutto la riduzione al 33% dell'aliquota dell'imposta, la soppressione della DIT e la progressiva abolizione dell'IRAP, preceduta dall'esclusione dalla base imponibile del costo del lavoro. Viene prevista, inoltre, la facoltà di optare quantomeno per tre anni per la tassazione su basi consolidate di gruppo ai fini dell'imposta sul reddito delle società.

In sostanza la società capogruppo sarebbe tenuta a presentare un'unica dichiarazione anche per gli imponibili delle società controllate. In tal ambito viene garantita la neutralità fiscale per gli scambi di beni, diversi da quelli che producono ricavi, che avvengono all'interno del gruppo fiscale.

La delega prevede, altresì, la riformulazione della disciplina del credito per imposte pagate all'estero di cui all'articolo 15 del TUIR 917/86.

3) Imposta sul valore aggiunto. La riforma dell'imposta mira all'obiettivo di avvicinarne la struttura a quella tipica di un'imposta sui consumi, eliminando le disposizioni in tema di indetraibilità dell'imposta non coerenti con i criteri sviluppati dalla normativa comunitaria. La delega sancisce anche la necessità di un coordinamento con le accise per evitare gli effetti di parziale duplicazione giuridica ed economica attualmente presenti nel sistema. E' esclusa dall'imponibile una parte del volume di affari destinato a finalità etiche (compatibilmente con l'Ue).

4) Imposta sui servizi. Anche nel settore delle imposte minori la delega prevede la concentrazione in un'unica imposta sui servizi dei seguenti tributi:

- imposta di registro;
- imposte ipotecarie e catastali;
- imposta di bollo;
- tassa sulle concessioni governative;
- tassa sui contratti di borsa;
- imposta sulle assicurazioni;
- imposta sugli intrattenimenti;

La riforma è finalizzata a garantire la libera circolazione degli immobili specie con riferimento all'abitazione principale.

5) Accise. Le attuali forme di imposizione sull'energia sono piuttosto elevate. Il gettito deriva quasi integralmente dalle imposte sugli oli minerali e sul gas metano. La delega fiscale ne prevede l'integrale riordino con l'obiettivo di riduzione dell'incidenza sui prodotti essenziali e la correzione degli effetti esterni negativi su ambiente, salute e benessere.

Tempi di attuazione

Il disegno di legge delega deve essere esaminato dal Senato per l'approvazione definitiva.

Dopo la predisposizione, ad opera del Governo, degli schemi dei decreti legislativi, questi dovranno essere esaminati dalle competenti Commissioni parlamentari e successivamente approvati definitivamente dal Governo entro 2 anni dall'approvazione della legge. Al contrario, lo schema del codice unico fiscale sarà esaminato da una specifica Commissione bicamerale e emanato successivamente dal Governo.

La riforma dovrebbe entrare in vigore gradualmente a partire dal 2003 (specifiche disposizioni saranno introdotte sin dalla prossima finanziaria) e trovare completa attuazione dal 2005.

16 maggio 2002